

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3788 del 07/10/2016
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta HERAMBIENTE S.p.A., Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015 per la gestione dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Comune di Cesena, Via Rio della Busca.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3908 del 07/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**IL DIRIGENTE DI ARPAE**  
**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 5 ottobre 2004 e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;

**Evidenziato** che con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015, come modificato con Det. Dirig. n. 3460 del 16.12.2015, prot. prov.le n. 106013/15, e con Det. Amb. n. 2016-193 del 11.02.2016, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'installazione sita in Comune di **Cesena – Via Rio della Busca**, di titolarità della ditta **HERAMBIENTE S.p.A.**;

**Dato atto** che il Gestore con documentazione presentata in data 23.12.2015, prot. prov.li n. 108697/15, n. 108723/15 e n. 108955/15, ha presentato specifici elaborati in ottemperanza alle prescrizioni della tabella n. 17 al paragrafo *"D1 Interventi di adeguamento/miglioramento"* dell'Allegato 1 dell'AIA rilasciata con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015 e s.m.i.;

**Vista** la nota del 29.12.2015, prot. prov.le n. 109781/16, con cui è stato chiesto ad Arpa – Servizio Territoriale di esprimere il proprio parere in merito alla documentazione pervenuta;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 3165 del 07.03.2016, con cui Arpae - Servizio Territoriale esprime parere favorevole in merito all'approvazione dei seguenti elaborati e propone di conseguenza modifiche a alle prescrizioni n. 114, 124 e 130 dell'AIA:

- Elaborato 4 *"Planimetria tubazioni interrato su cui si effettua prova tenuta e linee di ricircolo percolato nelle celle di digestione anaerobica"* - Rev. 0 del 16/12/15.
- All. GO 2.1 *"Procedura di identificazione lotti di compost fuori specifica (biostabilizzato)"* - Rev. 0 del 16/12/15
- Elaborato 5 *"Planimetria 3B degli scarichi idrici" "Stato di Fatto" e "Stato di Progetto"* - Rev. 01 del 16/12/15.
- Allegato GO 2.3 *"Istruzione operativa Manutenzione matrice Biofiltro E1"* Rev. 00 del 16/12/2015
- Allegato GO 2.2 *Descrizione processo dell'impianto di compostaggio* - Rev 04 del 16/12/15.
- Elaborato 6 *Allegato 3C "Planimetria delle sorgenti di rumore"* - Rev 01 del 16/12/15.

**Considerato** che nella medesima nota acquisita al PGFC n. 3165 del 07.03.2016, Arpae - Servizio Territoriale chiede inoltre specifica documentazione integrativa relativamente al Manuale Operativo e all'Allegato GO 2.4 *"Istruzione operativa Accettazione rifiuti non pericolosi aventi CER per i quali è prevista voce specchio"*;

**Evidenziato** che nella documentazione pervenuta il Gestore comunica tra l'altro la sospensione dell'attività di recupero del legno non trattato finalizzata alla produzione di biomassa (paragrafo D2.9.3), e chiede di posticipare la presentazione della relazione sull'implementazione del sistema di abbattimento degli SOx al 31.12.2018;

**Evidenziato** che la sospensione dell'attività di recupero del legno non trattato finalizzata alla produzione di biomassa (paragrafo D2.9.3), così come la richiesta di posticipare la presentazione della relazione sull'implementazione del sistema di abbattimento degli SOx al 31.12.2018 si configurano come **modifiche non sostanziali con aggiornamento di AIA** e che pertanto con nota PGFC n. 3699 del 16.03.2016 è stato chiesto al

Gestore di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, apposita comunicazione di modifica non sostanziale, dando atto che la documentazione è stata presentata nei termini previsti dal piano di miglioramento (tab. 17 par. D1: interventi di adeguamento/miglioramento);

**Dato atto** che con la medesima nota PGFC n. 3699 del 16.03.2016, la scrivente SAC ha trasmesso alla ditta la nota PGFC n. 3165 del 07.03.2016 di Arpae Servizio Territoriale contenente le integrazioni necessarie e ha precisato tra l'altro che nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale si sarebbe provveduto alla approvazione del manuale operativo e della ulteriore documentazione allegata, valutando altresì le conseguenti modifiche alle prescrizioni di AIA;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dalla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con documentazione acquisita al PGFC n. 5394 del 15.04.2016;

**Dato atto** che le modifiche richieste sono di seguito sinteticamente riportate:

1. sospensione dell'attività di recupero del legno non trattato finalizzata alla produzione di biomassa;
2. proroga della presentazione della relazione sull'implementazione del sistema di abbattimento degli SOx;
3. aggiornamento del crono-programma relativo agli interventi strutturali approvati con DPP n. 16 del 24/11/2014 ed elencati al par. A4.1 della vigente AIA;
4. correzione del refuso relativo alla metodica analitica del parametro idrocarburi totali per l'analisi delle emissioni degli scarichi idrici (acque reflue);
5. eliminazione del rifiuto avente CER 030105 "segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104\*" dall'elenco dei rifiuti per i quali sono ammesse attività di recupero e conseguente decadenza dell'Allegato GO 2.4 "Istruzione operativa Accettazione rifiuti non pericolosi aventi CER per i quali è prevista voce specchio";
6. aggiornamento del Manuale Operativo dell'impianto (Rev. 03) e revisione di alcune procedure operative allegate al manuale.

**Vista** la nota PGFC n. 5602 del 19.04.2016, con la quale Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la comunicazione di modifica di cui sopra;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 18.05.2016 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 7545 del 19.05.2016;

**Viste** le integrazioni trasmesse dal Gestore in data 15.07.2016, PGFC n. 10708/16;

**Visti** gli esiti della Conferenza tenutasi in data 29.07.2016, trasmessi al Gestore con nota PGFC n. 11711 del 04.08.2016, sinteticamente riassumibili come di seguito riportato:

1. **parere favorevole** relativamente alle seguenti modifiche:
  - sospensione dell'attività di recupero del legno non trattato finalizzata alla produzione di biomassa;
  - proroga della presentazione della relazione sull'implementazione del sistema di abbattimento degli SOx;
  - aggiornamento del crono-programma relativo agli interventi strutturali approvati con DPP n. 16 del 24/11/2014 ed elencati al par. A4.1 della vigente AIA;
  - correzione del refuso relativo alla metodica analitica del parametro idrocarburi totali per l'analisi delle emissioni degli scarichi idrici (acque reflue);
  - eliminazione del rifiuto avente CER 030105 dall'elenco dei rifiuti per i quali sono ammesse attività di recupero;
2. **parere contrario** alle restanti richieste per le motivazioni esposte per esteso nel verbale della seduta agli atti dell'Unità Impianti di Arpae - SAC di Forlì-Cesena, che costituiscono pertanto motivo ostativo all'accoglimento delle stesse;

**Evidenziato** che i motivi ostativi sono stati comunicati alla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i. con nota PGFC n. 11711 del 04.08.2016;

**Vista** la documentazione presentata dal Gestore in data 12.08.2016 e acquisita al PGFC n. 12109 del 16.08.2016, al fine di superare i motivi ostativi al rilascio della modifica evidenziati nella seduta della Conferenza del 29.07.2016;

**Evidenziato** che, unitamente alle suddette osservazioni ai motivi ostativi, il Gestore ha inoltrato ulteriore documentazione inerente la richiesta di non effettuare nel nuovo scrubber il secondo lavaggio con NaOH, nonché l'aggiornamento della planimetria dei depositi e stoccaggi;

**Visti** gli esiti della seduta del 27.09.2016, nella quale la Conferenza, visto il parere del Servizio Territoriale di Arpae reso in conferenza e formalizzato con nota acquisita al PGFC n. 14471 del 03.10.2016:

- a) ha **confermato il parere contrario** in riferimento alle seguenti richieste per le motivazioni riportate nel verbale della seduta del 27.09.2016 e trasmesse alla ditta con nota del 28.09.2016, PGFC n. 14279/16, ritenendo non esaustive le suddette osservazioni presentate dal Gestore:
- richiesta n. 1 della relazione tecnica integrativa acquisita al PGFC n. 12109 del 16.08.2016, nella quale la ditta chiede in situazioni di emergenza la possibilità di utilizzare il box DT5, destinato al solo stoccaggio del sovrvallo, per lo stoccaggio del rifiuto organico in ingresso (box ST1). Contestualmente viene richiesto di stoccare il sovrvallo in una corsia, identificata da apposita cartellonistica, del capannone di stabilizzazione aerobica;
  - richiesta n. 2 della relazione tecnica integrativa, acquisita al PGFC n. 12109 del 16.08.2016, nella quale la ditta chiede di effettuare lo stoccaggio del rifiuto sottoposto alla triturazione nella zona adiacente al trituratore stesso per un tempo massimo di 24 ore prima di essere avviato alla digestione anaerobica;
- b) ha **confermato il parere favorevole** alle modifiche indicate nel precedente verbale nonché alle modifiche di seguito riportate ai punti da 6 a 8:
1. sospensione dell'attività di recupero del legno non trattato finalizzata alla produzione di biomassa;
  2. proroga della presentazione della relazione sull'implementazione del sistema di abbattimento degli SOx;
  3. aggiornamento del crono-programma relativo agli interventi strutturali approvati con DPP n. 16 del 24/11/2014 ed elencati al par. A4.1 della vigente AIA;
  4. correzione del refuso relativo alla metodica analitica del parametro idrocarburi totali per l'analisi delle emissioni degli scarichi idrici (acque reflue);
  5. eliminazione del rifiuto avente EER 030105 dall'elenco dei rifiuti per i quali sono ammesse attività di recupero;
  6. eliminazione del secondo lavaggio con NaOH nel nuovo scrubber;
  7. aggiornamento della planimetria dei depositi e stoccaggi – Stato attuale e stato futuro - che dovranno essere inviate entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione con le modifiche specificate;
  8. modifica della prescrizione n. 45 come riportato nel verbale della seduta del 27.09.2016.

**Ritenuto** pertanto che i motivi ostativi di cui alla comunicazione art. 10bis non siano superati così come emerge dalle conclusioni della Conferenza di Servizi, trasmesse alla ditta con nota del 28.09.2016, PGFC n. 14279/16;

**Evidenziato** che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni esaminate debbano essere ricomprese nella fattispecie delle modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'A.I.A., descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

**Ritenuto** pertanto opportuno aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015 e s.m.i., conformemente alle risultanze della seduta della Conferenza del 27.09.2016 e del parere di Arpae – Servizio Territoriale di cui alla sopraccitata nota PGFC n. 3165 del 07.03.2016 relativa all'ottemperanza del Gestore a specifiche prescrizioni dell'AIA;

**Evidenziato** altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC e che pertanto non si rende necessario aggiornare l'importo delle garanzie finanziarie già prestate a favore di Arpae ma esclusivamente il riferimento agli estremi del presente atto;

**Considerato** che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Bologna, effettuata in data 04.10.2016, la ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge

n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, alla Sezione II "Trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi" della White List;

**Acquisiti** al PGFC n. 14692 del 06.10.2016, i certificati del Casellario Giudiziale del Gestore di AIA;

**Viste** le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

**Vista** la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e s.m.i.;

**Vista** la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## DETERMINA

- di non accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate nel verbale della seduta del 27.09.2016, trasmesse alla ditta con nota PGFC n. 14279 del 28.09.2016, che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti modifiche di cui alla comunicazione acquisita al PGFC n. 5394 del 15.04.2016 e s.m.i.:
  - richiesta di utilizzare, in situazioni di emergenza, il box DT5, destinato al solo stoccaggio del sovrallo, per lo stoccaggio del rifiuto organico in ingresso (box ST1), stoccando contestualmente il sovrallo in una corsia, identificata da apposita cartellonistica, del capannone di stabilizzazione aerobica;
  - richiesta di effettuare lo stoccaggio del rifiuto sottoposto alla triturazione nella zona adiacente al trituratore stesso per un tempo massimo di 24 ore prima di essere avviato alla digestione anaerobica;
- di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, le seguenti modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione acquisita al PGFC n. 5394 del 15.04.2016, così come integrata con documentazione acquisita al PGFC n. 10708 del 15.07.2016, modificando l'allegato 1 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015 e s.m.i. relativa all'installazione dell'impianto di stabilizzazione anaerobica e aerobica a secco di rifiuti finalizzato al recupero energetico e di materia della ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** sito in Comune di **Cesena – Via Rio della Busca**, come di seguito riportato:

- 2.1. la riga 6 della tabella n. 17** al paragrafo "D1 Interventi di adeguamento/miglioramento" è così modificata:

Il Gestore deve presentare una relazione valutando l'impianto attuale e l'eventuale implementazione del sistema di abbattimento degli SO <sub>x</sub> considerato che la concentrazione limite degli Ossidi di zolfo viene ridotta a 300 mg/Nm <sup>3</sup> , a partire dal 28/02/2016, ed a 50 mg/Nm <sup>3</sup> , a partire dal 01/01/2020, come previsto dalle prescrizioni 53 e 54.	Entro 01/01/2019 deve essere presentato il progetto di adeguamento per il rispetto dei limiti pari a 50 mg/Nm <sup>3</sup> Rispetto del valore limite degli Ossidi di zolfo pari a 300 mg/Nm <sup>3</sup> dal 28/02/2016 e pari a 50 mg/Nm <sup>3</sup> dal 01/01/2020
--	---

2.2. **la prescrizione n. 24** al paragrafo D2.4 “Fase cantiere” è modificata come di seguito riportato:

“24. La durata dei cantieri deve rispettare la tempistica prevista dal cronoprogramma di cui all'Elaborato 6 “Cronoprogramma piano di miglioramento” - Rev. 2 del 13.04.2016”; Il nuovo sostituisce quello indicato al paragrafo A.6 “Planimetrie di riferimento stato attuale e stato futuro”.

2.3. **la tabella 19** “Limiti di emissione convogliata al biofiltro” di cui alla prescrizione n. 33, paragrafo D.2.5 “Emissioni in atmosfera” è così sostituita:

punto emissione	provenienza	portata Nm <sup>3</sup> /h	durata (ore)	tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante	Condizioni	periodicità autocontrolli	
E1	Biofiltro + Scrubber a 1 stadio	60.000	24 ore	Unità Odorimetriche (media campioni di tutte le sezioni)	300 UO <sub>E</sub> /Nmc	Altezza minima del letto: 1,2 m	Annuale come da PMeC	
						Carico specifico volumetrico medio: < 100 m <sup>3</sup> /h per m <sup>3</sup> di materiale		
						Umidità dei biofiltri: ≥ 50 %		
						Tempo di contatto: ≥ 30 sec.		
						pH del letto: 4,7– 8		
						Temp. di esercizio: 10°- 45 C°		
						<b>CARATTERISTICHE SCRUBBER</b>		
						V lavaggio/V aria: 0,002 m <sup>3</sup> /Nm <sup>3</sup>		
						Tempo residenza: 2,5 sec.		
						Velocità flusso: 2,95 m/sec.		
pH soluzione lavaggio 1° Stadio: 3,7								

2.4. **la prescrizione n. 35** paragrafo D.2.5 “Emissioni in atmosfera” è così sostituita:

35. Il Gestore, in caso di malfunzionamento del nuovo scrubber, può utilizzare lo scrubber già esistente che quindi deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Gli eventuali periodi di funzionamento del vecchio scrubber devono essere annotati nel “registro degli autocontrolli” vidimato di cui alla prescrizione 34.

2.5. **la prescrizione n. 36** paragrafo D.2.5 “Emissioni in atmosfera” è così sostituita:

36. Il Gestore deve mantenere le caratteristiche di funzionamento dello scrubber a uno stadio (nuovo) indicate nella tabella 19.

2.6. **la prescrizione n. 45** al paragrafo D.2.5 “Emissioni in atmosfera” è così sostituita:

45. In relazione all'emissione odorigena derivante dal biofiltro E1, il Gestore deve effettuare sulla superficie filtrante la determinazione della concentrazione di odore (UOE/Nm<sup>3</sup>) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 con cadenza annuale (nel periodo da Maggio a Settembre). In particolare sul letto filtrante del biofiltro E1, avente superficie di circa 600 mq (15 m x 40 m), suddiviso in una griglia a 10 campi, devono essere prelevate delle aliquote con le modalità indicate sotto riportate. Il verbale di campionamento, oltre a tutti gli elementi riportati al § D.4 Documento Tecnico, dovrà riportare una descrizione dettagliata delle attività in corso al momento del campionamento.

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

In particolare:

I° Aliquota: costituita da miscela prelevata nei punti 1 e 2;

II° Aliquota: costituita da miscela prelevata nei punti 3 e 4;

III° Aliquota: costituita da miscela prelevata nei punti 5 e 6;

IV° Aliquota: costituita da miscela prelevata nei punti 7 e 8;

V° Aliquota: costituita da miscela prelevata nei punti 9 e 10;

Il valore medio delle 5 aliquote dovrà rispettare il valore limite autorizzato nella tabella 19.

2.7. **la tabella 22** “Elenco codici CER per i quali sono ammesse attività di recupero per la produzione di ammendante compostato misto” di cui alla prescrizione n. 104 al paragrafo D2.9.1 “Ammendante compostato misto” è così sostituita:

Tab. 22 “Elenco codici EER per i quali sono ammesse attività di recupero per la produzione di ammendante compostato misto”

EER	Descrizione (frazione a matrice organica umida)	operazione autorizzata	Quantitativo annuo autorizzato
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13 - R3	40.000 ton/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti frazione a matrice organica umida di cui alla presente Tabella 22)
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13* - R3	
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13* - R3	
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R13* - R3	
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R13* - R3	
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13 - R3	
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13 - R3	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13 - R3	
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13 - R3	
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13 - R3	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13 - R3	
19 05 01	Parti di rifiuti urbani e simili non compostata	R13* - R3	
19 05 03	Compost fuori specifica	R13 - R3	
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R13** - R3	
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R13** - R3	
20 01 01	Carta e cartone	R13 - R3	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13* - R3	
20 03 02	Rifiuti di mercati	R13* - R3	
CER	Descrizione (frazione verde ligneo cellulosa)	operazione autorizzata	Quantitativo annuo autorizzato
02 01 07	Rifiuti derivanti dalla selvicoltura	R13- R3	10.000 ton/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti frazione verde ligneo cellulosa di cui alla presente Tabella 22)
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13 - R3	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13 - R3	
15 01 03	Imballaggi in legno	R13 - R3	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (potature, sfalci, ramaglie e altro materiale legnoso)	R13 - R3	

2.8. **La prescrizione n. 114** al paragrafo D2.9.1 “Ammendante compostato misto” è così sostituita:

114. Il processo di produzione di ammendante compostato misto deve avere una durata tale da garantire un'adeguata stabilizzazione delle matrici organiche in ingresso. In particolare la durata del processo di digestione anaerobica deve avere una durata minima compresa tra 25 e 34 giorni, a cui deve seguire una successiva fase aerobica (biossificazione intensiva e stabilizzazione aerobica) di durata minima di 21 giorni.

2.9. **La prescrizione n. 124** al paragrafo D2.9.1 “Ammendante compostato misto” è così sostituita:

124. Il biostabilizzato di cui alla prescrizione 123 viene identificato con lo stesso numero del lotto di produzione dell'ammendante compostato misto da cui deriva utilizzando però il sistema numerico romano (I, II, III ecc.);

2.10. **La prescrizione n. 130** al paragrafo D2.9.1 "Ammendante compostato misto" è così sostituita:

130. Il Gestore deve garantire un periodo minimo di stabilizzazione aerobica (biossidazione intensiva e stabilizzazione aerobica) di 21 giorni a tutto il materiale trattato nella linea di produzione ACM.

2.11. **la penultima riga della tabella n. 25** al paragrafo D.4.1.2 "Metodi di analisi delle emissioni" è così sostituita:

Idrocarburi totali	mg/litro	APAT CNR IRSA 5160 B2
--------------------	----------	-----------------------

3. **di stabilire** che, entro **30 giorni** dal rilascio del presente atto, il Gestore dovrà presentare:

- **Planimetria** TB 01 FC AA 00 M3 I1 02.00 "Planimetria dei depositi e stoccaggi - STATO DI FATTO - Rev1 del 10/08/2016" e la planimetria TB 01 FC AA 00 M3 I1 03.00 "Planimetria dei depositi e stoccaggi - STATO DI PROGETTO – Rev. 4 del 10/08/2016" con l'adeguamento alla modifica approvata con il presente atto relativa allo stoccaggio DT8 ed eliminando la campitura verde relativa all'area denominata DT5. Le planimetrie che verranno presentate (revisione 2 e revisione 5) aggiorneranno e sostituiranno le relative planimetrie indicate al § A.6 *Planimetrie di riferimento stato attuale e stato futuro*.
- **Elaborato 2 - Manuale operativo** aggiornato conformemente a quanto approvato ovvero diniegato nel presente procedimento;

4. **di stabilire** che **l'attività di recupero del legno non trattato di cui al paragrafo D2.9.3 è sospesa** fino all'avvenuta ottemperanza da parte del Gestore alla prescrizione n. 144 e ad alla successiva approvazione da parte degli Enti competenti della documentazione richiesta nella stessa. La **riga 4 della tabella n. 17** al paragrafo "D1 Interventi di adeguamento/miglioramento" è pertanto così modificata:

Deve essere presentata una procedura operativa, ai fini della sua approvazione, in cui vengano esplicitate le modalità di analisi e/o gestione per garantire, l'assenza di contaminanti, attraverso l'origine e la tracciabilità del rifiuto in riferimento alla sola produzione di MPS come biomassa combustibile per gli impianti industriali di recupero energetico e, per le restanti MPS, qualora previsto dalle specifiche normative Uni, come previsto dalla prescrizione 144.	Entro 6 mesi dalla validità del presente atto di AIA. <b>Termine sospeso</b>
---	---

5. **di dare atto** che sono approvati i seguenti elaborati, i quali aggiornano e sostituiscono nel caso le relative planimetrie indicate al § A.6 *Planimetrie di riferimento stato attuale e stato futuro*:

Elaborati presentati in data 23.12.2015, prot. prov.li n. 108723/15 e 108955/15

- Elaborato 4 "Planimetria tubazioni interrato su cui si effettua prova tenuta e linee di ricircolo percolato nelle celle di gestione anaerobica" - Rev. 0 del 16/12/15.
- All. GO 2.1 "Procedura di identificazione lotti di compost fuori specifica (biostabilizzato)" - Rev. 0 del 16/12/15
- Elaborato 5 "Allegato 3B: Planimetria degli scarichi idrici - Stato di Fatto e Stato di Progetto" - Rev. 01 del 16/12/15.
- Allegato GO 2.3 "Istruzione operativa Manutenzione matrice Biofiltro E1" Rev. 00 del 16/12/2015.
- Allegato GO 2.2 "Descrizione processo dell'impianto di compostaggio" - Rev 04 del 16/12/15.
- Elaborato 6 Allegato 3C "Planimetria delle sorgenti di rumore" - Rev 01 del 16/12/15.

Elaborati presentati in data 15.07.2016, PGFC n. 10708/16:

- Elaborato P-0252 "Procedura di Gestione e stoccaggio dei rifiuti prodotti", Rev. 1 del 07.07.2016

- Elaborato “*Procedura di Sostituzione Macchine*”, Rev. 01 del 07.07.2016;
6. **di precisare** che, relativamente all'aggiornamento del documento TB 01 FC AA 00 M3 GO 02.04 Procedura di Sostituzione Macchine Rev. 01 del 07.07.2016, acquisito al PGFC n. 10708/16, in caso il Gestore intenda acquistare macchinari con emissioni superiori a quelle già in uso, prima dell'installazione dovranno essere attivate le procedure valutative/autorizzative di legge;
  7. **di stabilire** che **nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria** già prestata a favore di Arpae venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
  8. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015 e s.m.i. di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
  9. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, il presente atto;
  10. **di dare atto** che nei confronti del sottoscrittO non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  11. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  12. **di fare salvi** i diritti di terzi;
  13. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia – Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
  14. **di inviare copia** del presente atto alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale, all'Azienda USL territorialmente competente, al Comune territorialmente competente, ad HERA S.p.A. e ad ATERSIR.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**